



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2508

Istituzione di un'Assemblea per la riforma della Costituzione in deroga all'articolo 138 della
Costituzione

18/12/2022 - 07:11

Indice

1. DDL S. 2508 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 2508	4
1.3. Trattazione in Commissione	11
1.3.1. Sedute	12
1.3.2. Resoconti sommari	13
1.3.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	14
1.3.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 334 (pom.) del 12/04/2022	15

1. DDL S. 2508 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2508
XVIII Legislatura

Istituzione di un'Assemblea per la riforma della Costituzione in deroga all'articolo 138 della Costituzione

Iter

16 marzo 2022: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.2508

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[Ignazio La Russa](#) ([Fdi](#))

Cofirmatari

[Luca Ciriani](#) ([Fdi](#)), [Isabella Rauti](#) ([Fdi](#)), [Alberto Balboni](#) ([Fdi](#)), [Claudio Barbaro](#) ([Fdi](#)),
[Nicola Calandrini](#) ([Fdi](#)), [Andrea de Bertoldi](#) ([Fdi](#)), [Luca De Carlo](#) ([Fdi](#)), [Tiziana Carmela
Rosaria Drago](#) ([Fdi](#)), [Giovanbattista Fazzolari](#) ([Fdi](#)), [Daniela Garnero Santanche'](#) ([Fdi](#)),
[Antonio Iannone](#) ([Fdi](#)), [Patrizio Giacomo La Pietra](#) ([Fdi](#)), [Lucio Malan](#) ([Fdi](#)), [Gianpietro
Maffoni](#) ([Fdi](#)), [Gaetano Nastri](#) ([Fdi](#)), [Giovanna Petrenga](#) ([Fdi](#)), [Massimo Ruspandini](#) ([Fdi](#)),
[Achille Totaro](#) ([Fdi](#)), [Adolfo Urso](#) ([Fdi](#)), [Francesco Zaffini](#) ([Fdi](#))

Natura

Costituzionale

Presentazione

Presentato in data **3 febbraio 2022**; annunciato nella seduta n. 400 del 8 febbraio 2022.

Classificazione TESEO

REVISIONE DELLA COSTITUZIONE

Classificazione provvisoria

Assegnazione

Assegnato alla **1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)** in sede referente il 16 marzo 2022. Annuncio nella seduta n. 414 del 16 marzo 2022.

Pareri delle commissioni 3^a (Aff. esteri), 5^a (Bilancio), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2508

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2508

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori **LA RUSSA**, **CIRIANI**, **RAUTI**, **BALBONI**, **BARBARO**, **CALANDRINI**, **DE BERTOLDI**, **DE CARLO**, **DRAGO**, **FAZZOLARI**, **GARNERO**, **SANTANCHÈ**, **IANNONE**, **LA PIETRA**, **MALAN**, **MAFFONI**, **NASTRI**, **PETRENGA**, **RUSPANDINI**, **TOTARO**, **URSO** e **ZAFFINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 FEBBRAIO 2022

Istituzione di un'Assemblea per la riforma della Costituzione in deroga all'articolo 138 della Costituzione

Onorevoli Senatori. - È opinione largamente maggioritaria nel dibattito pubblico, alla luce di evidenze non revocabili in dubbio, che la II parte della Costituzione e il modello di architettura istituzionale da questa emergente non riescano più a fare fronte alle repentine sfide poste da una realtà politica, sociale, economica, culturale in accelerazione e radicalmente cangiante rispetto al modello originariamente previsto dai Costituenti.

L'instabilità dei governi è un dato che ha drammaticamente caratterizzato l'intera storia repubblicana, costituendo un insormontabile impedimento al progresso materiale e spirituale della società. È improcrastinabile l'esigenza di riformare l'ordinamento dello Stato, inidoneo a garantire l'efficacia e l'efficienza dell'azione pubblica. Il buon andamento e l'effettività dell'amministrazione dello Stato sono condizioni indefettibili per la tutela delle libertà e dei diritti degli individui di questo Paese.

La rimodulazione degli organi apicali dell'ordinamento non si pone in antitesi con la volontà dei Costituenti, ma ne rappresenta un naturale *continuum*. È nello spirito e nella volontà di coloro che ci hanno restituito le libertà violate l'essenzialità della riforma. Le parole dei membri della Costituente irradiano lucenti le tenebre dell'attualità. Piero Calamandrei il 4 settembre 1946, in occasione dell'ordine del giorno Perassi sulla forma di governo, così si pronunciava: « La democrazia, per funzionare, deve avere un Governo stabile: questo è il problema fondamentale della democrazia. Se un regime democratico non riesce a darsi un governo che governi, esso è condannato. [...] Premesso questo, quelle cautele pratiche che sono state suggerite da vari colleghi per garantire che nella repubblica parlamentare si abbia stabilità di governo, sono veramente efficaci a questo scopo? ». Dichiarazioni profetiche, se rilette a distanza di settantacinque anni. Massimo Severo Giannini, capo di gabinetto del Ministro per la Costituente Pietro Nenni e protagonista di quell'epoca di rinascita, constatò amaramente i limiti della Carta fondamentale: « La terza parte della Costituzione, quella rubricata come "ordinamento della Repubblica", costituisce la parte più estesa della Carta medesima, ed è anche quella meno felice. Se se ne levano le norme che trattano delle regioni, degli enti locali, e le garanzie costituzionali, è un prodotto alquanto mediocre. [...] Devo dire che appena la Costituzione fu approvata dall'Assemblea costituente fummo in parecchi a dire che quella costituzione non avrebbe funzionato, per l'esperienza storica che già si possedeva ».

Riportare alla luce il pensiero di coloro che hanno fondato una stagione ispirata al riconoscimento delle libertà individuali è la premessa di qualsivoglia riforma costituzionale. La revisione dell'architettura istituzionale si pone nel solco dell'operato dei Padri dell'Italia repubblicana.

Modificare la parte II della Costituzione, così da attribuire alle istituzioni i poteri per mutare la realtà secondo i desideri e le speranze degli individui, è la piena realizzazione dello spirito costituente. Una

riforma che non oscuri e alteri, ma che completi e ottimizzi il lavoro dell'Assemblea costituente. È questo lo spirito del presente disegno di legge costituzionale.

Le ragioni di una profonda revisione dell'ordinamento della Repubblica sono manifeste. Gran parte delle trasformazioni meramente fattuali, incidenti direttamente e in maniera patente su forma di Governo e forma di Stato nonché sul rapporto tra Governo, Parlamento e autonomie territoriali non sono andate incontro a una rimodulazione del sistema istituzionale, la quale quindi appare non più rinviabile, al fine di un generale riallineamento della Carta costituzionale al mondo che siamo chiamati a vivere e alle sfide sempre più rilevanti che siamo chiamati ad affrontare. Appare infatti chiaro come ci si sia trovati, nel corso degli anni, davanti a risposte spontanee, fattuali appunto, le quali però hanno ingenerato il rischio di un non meditato moto di faglia potenzialmente incline a disarticolare la funzionalità dei pubblici poteri, non più nitidamente perimetrati. Per questo si ritiene sia giunto il momento, non casualmente nella fase di ricostruzione del tessuto sociale italiano così duramente provato dall'incedere della pandemia, di un momento di profonda revisione volto alla riedificazione, e non alla mera, formalistica, ristrutturazione, dell'architettura istituzionale.

Proprio la necessità sottesa alla riforma che qui viene proposta impone la limitazione dell'intervento all'individuazione dello strumento e del metodo, quale quello dell'Assemblea per la riforma della Costituzione, con esclusione della prima parte, all'interno della quale veicolare un più ampio, approfondito, organico dibattito sui profili attinenti il merito.

Preliminarmente sembra d'uopo delineare la motivazione sottesa al ricorso allo strumento dell'Assemblea per procedere ad una riforma qualitativamente e quantitativamente estesa, coinvolgente la intera seconda parte della Costituzione: in primo luogo, come in ogni momento storico di crisi, quale fu, fatte le debite contestualizzazioni, quello che portò all'approvazione della Costituzione, appare irrinunciabile uno spirito di genuina concordia nazionale e di unione, pur nella pluralistica diversità delle opzioni concettuali e della complessiva visione della cosa pubblica e della sua organizzazione. E d'altronde appare indubbio come l'Assemblea per la riforma della parte II della Costituzione, anche in termini puramente simbolici, rappresenti il momento in assoluto più alto immaginabile, coagulando quello spirito unitario funzionale ad una ripartenza del Paese invocata dalle più alte cariche istituzionali, a partire dal Presidente della Repubblica. Proprio per l'alto profilo che qui si immagina, si ritiene essenziale delineare l'ambito di operatività, il metodo complessivo, e non il merito che invece sarà rimesso alle distinte sensibilità che si incontreranno in una proficua dialettica riformatrice in seno alla Assemblea stessa.

Non si disconosce la profonda connessione tra parte II e parte I della Costituzione; ogni modifica dell'assetto istituzionale è comunque una modifica tale da ingenerare un sistema complessivo che finisce, inevitabilmente e funzionalmente, per incidere sulla forma e sulla sostanza dei diritti sussunti nella parte I. Proprio questo aspetto informa la *ratio* complessiva del senso, profondo, di voler istituire un consesso di puro spirito costituente, il più possibile alieno da elementi di partigianeria partitica e che al contrario attinga alle migliori sfumature del pensiero politico, nel senso più alto possibile. Solo un'Assemblea per la riforma della Costituzione, elettivamente legittimata e costituita, potrà decidere quale assetto prefigurare e in quale modo il nuovo assetto possa informare, in senso e contesto, i diritti che pur formalmente intoccati appare chiaro assumeranno una differente fisionomia, nella rinnovata architettura istituzionale. È in fondo questa la caratterizzazione che ha portato a ritenere di operare la deroga alle procedure di revisione di cui all'articolo 138 della Costituzione, la cui operatività viene sospesa, per la parte che qui interessa, cioè la revisione della parte II, in vigenza della Assemblea stessa.

Per quanto riguarda la composizione dell'Assemblea si è ritenuto di dover temperare un numero sufficientemente rappresentativo delle realtà politiche, sociali e di opinione, portando da un lato a sintesi precedenti disegni di legge costituzionale che avevano opinato, ciascuno, per diversi numeri di componenti e arrivando a individuare il numero dei componenti in cento: come noto, nella XVI legislatura, diversi disegni di legge costituzionali avevano previsti centocinquanta, ottanta, duecento, cento o novanta membri. Il numero di cento appare preferibile, anche alla luce dell'intervenuta legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1, che ha ridotto la composizione numerica del Parlamento: si tratta

di un numero che quindi contempera la delicatezza dei richiesti interventi riformatori con la snellezza imposta dalla riforma costituzionale, confermata in sede referendaria. Anche la stringente perimetrazione delle funzioni dell'Assemblea deve essere iscritta e letta nell'idea generale sottesa alla sua stessa istituzione: concentrarsi sul riassetto dell'architettura istituzionale senza uscire da tale ambito. In questo quadro deve essere letta la previsione di non autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di eventuali disegni di legge costituzionale da parte del Governo, proprio al fine di evitare una sovrapposizione e che la Costituzione, e le ipotesi di riforma della stessa, possano divenire terreno di scontro. Proprio l'elevato profilo che riguarda i componenti, a base elettiva, ha portato a ritenere preferibile in tema di *status* il riconoscimento delle prerogative e delle immunità parlamentari. In merito al procedimento elettorale, si ritiene proprio per la natura dell'Assemblea, per il suo essere consesso di idee e opinioni piuttosto che connotazione partitica, di privilegiare la legge italiana per l'elezione del Parlamento europeo, legge 24 gennaio 1979, n. 18, la quale ha impianto squisitamente proporzionale, prevede strutturalmente meccanismi di riconoscimento della parità di genere e di tutela adeguata delle minoranze linguistiche. Da ultimo si segnala l'elemento topografico di localizzazione della sede istituzionale che si è voluto identificare con la sede del CNEL: si tratta di un espresso riconoscimento della valenza costituzionalmente riconosciuta del CNEL, quale organismo neutro rispetto alla ridefinizione dell'assetto istituzionale della parte II della Costituzione.

Il testo del presente disegno di legge costituzionale è mutuato dalla proposta predisposta dalla Fondazione Einaudi nello scorso luglio 2021. Salvi i principi generali, l'articolato potrà essere migliorato nel corso dell'*iter* parlamentare per renderlo il più conforme possibile alla volontà delle forze politiche chiamate ad esaminarlo. Esso si compone di 16 articoli. L'articolo 1 disciplina i profili di istituzione della Assemblea, la sua finalità che è appunto orientata e limitata alla rimodellazione della Costituzione, con la sola esclusione tassativa della prima parte, mentre l'articolo 2 stabilisce che l'Assemblea sia eletta in concomitanza con le elezioni politiche generali, immediatamente successive alla data di entrata in vigore della legge costituzionale che qui si propone. Il combinato disposto degli articoli 1 e 2, ai rispettivi commi 2, delinea compiti e funzioni e soprattutto l'irrinunciabile cardine di una ridefinizione dell'assetto istituzionale in coerenza assoluta con la parte I della Costituzione e fissa i limiti oggettivi dell'azione di riforma costituzionale, limitando detta azione alla parte II della Costituzione: come si è già avuto modo di specificare, ogni modifica organica della parte II finisce inevitabilmente per riverberarsi sul portato sostanziale anche delle libertà e dei diritti sussunti nella parte I, proprio per questo da un lato si è affidata questa opera ad un'Assemblea, e non a una commissione o a un comitato di saggi, e dall'altro lato nel corpo dell'articolo 2 si è ritenuto di specificare analiticamente il senso di una riforma che deve fisiologicamente migliorare e attualizzare il portato di quelle libertà e di quei diritti. L'articolo 3 specifica la caratterizzazione funzionale della Assemblea per la riforma della parte II della Costituzione, in maniera limitata al suo permanere in carica, ovvero la deliberazione esclusivamente attinente alla revisione costituzionale. Il comma 2 dell'articolo 3 prevede che siano deferiti all'Assemblea eventuali progetti o disegni di legge di iniziativa parlamentare in materia costituzionale che durante l'Assemblea siano presentati alle Camere: in questo caso, gli stessi disegni o proposte esplicheranno valenza di atti conoscitivi, non potendo configurare vincolo per l'opera di revisione. Analogamente e per le medesime motivazioni, si prevede, al comma 3 dell'articolo 3, che il Presidente della Repubblica non autorizzi la presentazione di disegni di legge costituzionale da parte del Governo. L'articolo 4 nei suoi tre commi delinea la composizione e la durata dell'Assemblea per la riforma della Costituzione, stabilendo in cento i suoi componenti e in un anno la sua durata, al fine da un lato di disancorare la sua vigenza rispetto a quella delle Camere e dall'altro lato di stabilirne una durata in carica sufficientemente lunga per una proficua opera di discussione, analisi, proposta, redazione e approvazione di un testo costituzionale. Particolarmente significativa appare la previsione conclusiva, al comma 3, a mente della quale lo scioglimento delle Camere dopo l'avvio dei lavori non importa lo scioglimento dell'Assemblea. L'articolo 5 stabilisce i criteri di elettorato attivo e passivo. L'articolo 6 delinea lo *status* dei componenti dell'Assemblea, modellandone la fisionomia sulle garanzie dei parlamentari, alla luce della rilevanza delle funzioni esercitate: ed è così che ogni membro rappresenterà la Nazione, ed eserciterà i propri compiti e le

proprie attribuzioni senza vincolo di mandato e sotto l'usbergo protettivo dell'articolo 68 della Costituzione. È l'Assemblea nell'esercizio della sua autonomia e indipendenza a determinare l'indennità da riconoscere ai suoi membri. L'articolo 7 prevede le cause di ineleggibilità e incompatibilità dei membri dell'Assemblea, al fine di assicurare l'indipendenza indispensabile all'alta funzione esercitata. L'articolo 8 definisce l'elezione, stabilendo il suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto da esprimere mediante unico turno elettorale. L'assegnazione dei seggi avviene mediante sistema proporzionale modellato sul sistema della legge italiana per l'elezione del Parlamento europeo. L'articolo 9 contiene le caratteristiche del procedimento elettorale, modellato sul sistema proporzionale puro per l'elezione del Parlamento europeo: la legge 24 gennaio 1979, n. 18, prevede un sistema proporzionale capace di garantire il pluralismo delle idee politiche, di riconoscere la specificità delle minoranze linguistiche e la parità di genere, secondo quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della legge n. 18 del 1979. L'articolo 10 del disegno di legge stabilisce la sede dell'Assemblea nell'attuale sede del CNEL, di cui verranno utilizzate le dotazioni strumentali e il relativo personale per le esigenze funzionali dell'Assemblea stessa. L'articolo 11 definisce le modalità di insediamento entro trenta giorni dalla sua elezione: si stabilisce che essa all'atto dell'insediamento sia presieduta dal membro più anziano. La prima riunione è convocata dal Presidente della Repubblica. L'articolo 12 stabilisce i criteri di organizzazione del lavoro e la nomina di un presidente, due vicepresidenti, tre segretari e due questori. Per i suoi lavori, l'Assemblea adotterà un suo Regolamento e applicherà i Regolamenti del Senato in quanto compatibili. L'articolo 13 definisce la possibilità di istituzioni di Commissioni consultive in seno all'Assemblea. L'articolo 14 delinea le risorse finanziarie e le dotazioni strumentali e le risorse umane: da un lato saranno utilizzate le strutture e il personale del CNEL, dall'altro lato il bilancio dell'Assemblea potrà dotarsi di risorse non superiori al 5 per cento del bilancio di ciascuno dei due rami del Parlamento, che non saranno tratti dai bilanci delle Camere ma messe a disposizione del Governo. L'articolo 15 disciplina l'approvazione e la promulgazione della legge costituzionale. Il testo è validamente adottato se è approvato dall'Assemblea per la riforma della Costituzione con la maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi membri. Se non fosse raggiunta tale maggioranza, l'Assemblea sarebbe sciolta di diritto e decadrebbe. Al fine di garantire una coerente ed omogenea transizione verso il nuovo ordinamento costituzionale, l'entrata in vigore della legge è sospesa fino al termine della legislatura. Sempre in virtù dell'esigenza di organicità e sistematicità della riforma, il comma 3 dispone che gli organi costituzionali modificati dall'Assemblea decadano contestualmente al termine della legislatura. Chiude infine il testo l'articolo 16, a mente del quale l'Assemblea utilizza per quanto compatibile il Regolamento del Senato, per quanto non previsto dalla legge costituzionale e dal proprio Regolamento.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Titolo I

ISTITUZIONE, LIMITI E COMPOSIZIONE

Art. 1.

(Istituzione)

1. È istituita un'Assemblea per la riforma della Costituzione.
2. L'Assemblea non può porre a oggetto di revisione i principi fondamentali e le norme della parte I della Costituzione.

Art. 2.

(Composizione e poteri)

1. L'Assemblea per la riforma della Costituzione è eletta in occasione delle elezioni politiche generali successive alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
2. L'Assemblea è composta da cento membri e ha il potere di riformare la Costituzione, fatto salvo l'articolo 139 della Costituzione medesima nonché quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della presente legge, in assoluta coerenza con la I parte della Costituzione, mediante l'approvazione di

un'unica legge di revisione costituzionale, eccezionalmente adottata in deroga alle procedure previste dall'articolo 138 della Costituzione, la cui applicazione resta sospesa sino alla conclusione del procedimento di revisione costituzionale di cui alla presente legge.

Art. 3.

(Funzioni dell'Assemblea)

1. L'Assemblea per la riforma della Costituzione delibera in via esclusiva in materia di revisione costituzionale.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e fino alla cessazione dei lavori dell'Assemblea, i progetti di legge d'iniziativa parlamentare in materia costituzionale presentati alle Camere sono acquisiti alla competenza dell'Assemblea per la riforma della Costituzione quali atti conoscitivi che non vincolano l'azione di revisione.
3. Nello stesso periodo di cui al comma 2 il Presidente della Repubblica non autorizza la presentazione di disegni di legge costituzionale da parte del Governo.

Art. 4.

(Composizione e durata)

1. L'elezione dell'Assemblea per la riforma della Costituzione è indetta con decreto del Presidente della Repubblica, contemporaneamente al primo rinnovo delle Camere successivo alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
2. L'Assemblea è composta da cento membri e dura in carica un anno; il suo mandato non è rinnovabile.
3. Lo scioglimento di una o entrambe le Camere non comporta la decadenza dell'Assemblea.

Art. 5.

(Elettorato attivo e passivo)

1. Sono elettori dell'Assemblea per la riforma della Costituzione tutti i cittadini maggiorenni alla data delle elezioni. Sono eleggibili gli elettori che alla medesima data hanno compiuto il venticinquesimo anno di età e non sono in condizioni di ineleggibilità e incompatibilità ai sensi dell'articolo 7.
2. Gli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero esercitano il diritto di voto secondo quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in quanto compatibile con la presente legge costituzionale. I seggi dell'Assemblea attribuiti alla circoscrizione Estero sono quattro, uno per ciascuna delle ripartizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della citata legge n. 459 del 2001.

Art. 6.

(Status dei componenti)

1. Ogni membro dell'Assemblea per la riforma della Costituzione rappresenta la Nazione, esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato e gode delle garanzie previste dall'articolo 68 della Costituzione per i membri del Parlamento.
2. I membri dell'Assemblea per la riforma della Costituzione, per il periodo in cui sono in carica, ricevono l'indennità stabilita dalla stessa Assemblea. Hanno diritto ad un rimborso spese nonché a quant'altro riconosciuto ai membri del Parlamento, previa delibera dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea.

Art. 7.

(Ineleggibilità ed incompatibilità)

1. Sono ineleggibili all'Assemblea per la riforma della Costituzione i parlamentari nazionali ed europei, i membri del Governo, i sindaci, i presidenti, gli assessori e i consiglieri regionali, provinciali e comunali, salve dimissioni esecutive entro la data di convocazione dei comizi elettorali.
2. I membri dell'Assemblea che, nel corso del loro mandato, accettano di ricoprire una delle cariche di cui al comma 1 diventano incompatibili e decadono automaticamente da membri dell'Assemblea.
3. Spetta all'Assemblea di giudicare definitivamente sui titoli di ammissione dei suoi membri e sulle

cause, preesistenti o sopraggiunte, di ineleggibilità e di incompatibilità.

Titolo II

ELEZIONE

Art. 8.

(Elezione)

1. L'Assemblea per la riforma della Costituzione è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, espresso in unico turno elettorale.

2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, senza soglia di sbarramento.

Art. 9.

(Procedimento elettorale e modifiche al sistema elettorale di riferimento)

1. Per la disciplina del procedimento elettorale preparatorio, per le modalità di presentazione delle liste e per la ripartizione dei seggi, nonché per ogni atto procedimentale e sostanziale necessario all'elezione dell'Assemblea, si applica la legge 24 gennaio 1979, n. 18, in quanto compatibile con la presente legge costituzionale.

2. In particolare, le disposizioni della legge 24 gennaio 1979, n. 18, si applicano con i seguenti adattamenti:

a) ogni riferimento ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia si intende riferito ai membri dell'Assemblea per la riforma della Costituzione;

b) alla circoscrizione Italia nord-occidentale sono attribuiti ventotto seggi, alla circoscrizione Italia nord-orientale diciannove seggi, alla circoscrizione Italia centrale diciannove seggi, alla circoscrizione Italia meridionale ventitré seggi e alla circoscrizione Italia insulare undici seggi. Eventuali rettifiche sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, secondo i criteri e le modalità previste all'articolo 2, terzo comma, della legge n. 18 del 1979;

c) ai fini della sottoscrizione delle liste, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 18 del 1979, non si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto del medesimo articolo 12. Tre deputati o senatori, ancorché appartenenti a gruppi parlamentari diversi, sono legittimati a sottoscrivere la presentazione della lista;

d) ai fini dell'espressione del voto di preferenza, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 18 del 1979, il voto espresso senza l'indicazione di preferenza si intende attribuito al primo candidato della lista;

e) non si applicano le disposizioni in cui si fa riferimento alle istituzioni dell'Unione europea;

f) per il voto dei cittadini italiani residenti nei Paesi membri dell'Unione europea, in luogo del titolo VI e dell'articolo 50 della legge n. 18 del 1979 si applica, ai sensi dell'articolo 5 della presente legge costituzionale, la legge 27 dicembre 2001, n. 459;

g) non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3, secondo comma, 4, secondo comma, e 21, primo comma, numero 1-bis), della legge n. 18 del 1979.

Titolo III

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

Art. 10.

(Sede dell'Assemblea)

1. L'Assemblea per la riforma della Costituzione tiene le sue sedute nella sede del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) in Roma, Villa Lubin.

2. Per tutto il periodo di svolgimento dei lavori dell'Assemblea:

a) gli uffici e le attrezzature del CNEL sono posti al servizio dell'Assemblea delle sue Commissioni;

b) il CNEL pone il personale alle dipendenze funzionali della Presidenza dell'Assemblea per la riforma

della Costituzione e delle sue Commissioni.

Art. 11.

(Insediamento dell'Assemblea)

1. La prima seduta dell'Assemblea per la riforma della Costituzione, convocata dal Presidente della Repubblica, ha luogo entro trenta giorni dalla sua elezione e, all'atto dell'insediamento, è presieduta dal membro più anziano.

Art. 12.

(Organizzazione dei lavori)

1. L'Assemblea elegge nella prima seduta un presidente, due vicepresidenti, tre segretari e due questori; sono eletti i membri che ricevono più voti in ciascuna votazione.

2. L'Assemblea adotta il proprio Regolamento a maggioranza assoluta. In mancanza, per quanto compatibile, si applica il Regolamento del Senato della Repubblica.

Art. 13.

(Commissioni)

1. L'Assemblea per la riforma della Costituzione può costituire al proprio interno delle Commissioni consultive, secondo quanto previsto dal Regolamento.

Art. 14.

(Risorse finanziarie)

1. L'Assemblea per la riforma della Costituzione, per lo svolgimento dei propri lavori e per le necessità funzionali dei suoi membri, si avvale delle strutture e del personale del CNEL nonché del personale messo a disposizione dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, a seguito di richiesta dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea e previa intesa coi Presidenti delle due Camere.

2. La dotazione ordinaria di bilancio è costituita da una quota non superiore al 5 per cento del bilancio di ciascuna delle Camere. La dotazione non è tratta dai bilanci delle Camere, ma messa a disposizione dal Governo entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15.

(Approvazione e promulgazione del testo)

1. Il testo finale di revisione costituzionale è validamente adottato se è approvato dall'Assemblea per la riforma della Costituzione con la maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi membri; se non è raggiunta tale maggioranza, l'Assemblea è sciolta di diritto e decade.

2. Nel caso in cui il testo sia validamente adottato ai sensi del comma 1, il Presidente dell'Assemblea comunica al Presidente della Repubblica l'avvenuta approvazione della riforma costituzionale. Il Presidente della Repubblica promulga senza indugio la legge costituzionale e ne ordina l'immediata pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*. L'entrata in vigore della legge costituzionale è sospesa fino al termine della legislatura.

3. Gli organi costituzionali modificati dall'Assemblea per la riforma della Costituzione decadono con la fine della legislatura. Gli organi non modificati scadono secondo i termini ordinari previsti dalla Costituzione vigente.

4. La legge di revisione costituzionale approvata dall'Assemblea non è modificabile dal Parlamento antecedentemente alla sua entrata in vigore.

Art. 16.

(Norma di rinvio)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge costituzionale e dal Regolamento adottato dall'Assemblea per la riforma della Costituzione, e comunque sino all'approvazione del medesimo, si applica, in quanto compatibile, il Regolamento del Senato della Repubblica.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2508
XVIII Legislatura

Istituzione di un'Assemblea per la riforma della Costituzione in deroga all'articolo 138 della
Costituzione

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 334 \(pom.\)](#)

12 aprile 2022

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 334 (pom.) del 12/04/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 12 APRILE 2022
334ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto, alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah Bergamini e per l'interno Sibia.

La seduta inizia alle ore 15,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, che si è appena conclusa, nel quale si è convenuto, con riferimento all'Affare assegnato n. 1144 sul Metaverso, di fissare per le ore 12 di martedì 19 aprile il termine per l'indicazione dei soggetti da audire, che saranno convocati secondo una ripartizione per categorie di argomenti.

Comunica che il Gruppo FdI ha chiesto di iniziare l'esame del disegno di legge costituzionale n. [2508](#) (Istituzione di un'Assemblea per la riforma della Costituzione in deroga all'articolo 138 della Costituzione), d'iniziativa del senatore La Russa e altri, in luogo del disegno di legge n. [748](#) (Tutela e valorizzazione della lingua italiana), d'iniziativa del senatore Iannone e altri, precedentemente indicato come prioritario.

Avverte altresì che il Gruppo M5S ha chiesto di proseguire l'esame del disegno di legge n. [862](#) (Modifiche alla disciplina sui rappresentanti di lista e sui membri dell'ufficio elettorale di sezione nelle elezioni politiche e comunali), d'iniziativa della senatrice Gaudiano e altri.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

[\(865-B\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - INIZIATIVA POPOLARE - Modifica all'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il

superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità, approvato in prima deliberazione dal Senato della Repubblica e in prima deliberazione, senza modificazioni, dalla Camera dei deputati (Esame)

Il relatore [GARRUTI](#) (M5S) illustra il disegno di legge costituzionale in titolo, che introduce nel testo della Costituzione il riconoscimento del grave e permanente svantaggio derivante dall'insularità. Rammenta che il provvedimento è stato approvato, in prima deliberazione, dal Senato il 3 novembre 2021 e dalla Camera lo scorso 30 marzo.

Segnala che, non essendo state apportate modifiche al lavoro svolto in prima lettura al Senato, è ora possibile procedere in tempi rapidi alla seconda deliberazione richiesta dall'articolo 138 della Costituzione, che non prevede la possibilità di apportare modifiche, ma richiede una maggioranza qualificata per l'approvazione.

Per quanto riguarda l'andamento dell'esame in prima deliberazione, ricorda che il testo è stato definito dalla Commissione affari costituzionali a partire da una proposta d'iniziativa popolare e che è stato svolto, a partire dal mese di maggio del 2020, un articolato ciclo di audizioni informali, che ha coinvolto, tra gli altri, costituzionalisti, rappresentanti di enti territoriali insulari ed esponenti di numerose associazioni e comitati.

Il testo approvato dal Senato e dalla Camera si compone dunque di un unico articolo che modifica l'articolo 119 della Costituzione, prevedendo che la Repubblica riconosca le peculiarità delle isole e promuova le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità.

Non essendoci richieste di intervento, verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce all'unanimità al relatore il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge costituzionale n. 865-B.

IN SEDE REDIGENTE

(1650) FENU ed altri. - Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità
(Rinvio del seguito della discussione)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.

Il relatore [TONINELLI](#) (M5S) chiede alla Presidenza di sollecitare la Commissione bilancio affinché si pronunci in tempi brevi.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che si farà interprete dell'esigenza rappresentata dal relatore. Rinvia pertanto il seguito della discussione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1359) Raffaella Fiormaria MARIN ed altri. - Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto e assegnazione di un riconoscimento onorifico ai comuni maggiormente colpiti
(Rinvio del seguito della discussione)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.

Rinvia pertanto il seguito della discussione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2410) RUOTOLO ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria degli immigrati vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro

(Seguito dell'esame e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 marzo.

Il **PRESIDENTE** comunica che, alla scadenza fissata per le ore 12 di giovedì 7 aprile, sono stati presentati 17 emendamenti e un ordine del giorno, pubblicati in allegato.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti.

Il senatore **MALAN** (*FdI*) precisa di aver presentato alcune proposte di modifica all'articolo 1, con l'intento, già enunciato nel corso del dibattito, di caratterizzare meglio l'oggetto della commemorazione, evitando di circoscriverlo eccessivamente. Secondo il testo all'esame, infatti, sarebbero ricordati solo gli immigrati vittime sia di odio razziale sia di sfruttamento sul lavoro. L'emendamento 9, invece, propone di sopprimere il comma 2 dell'articolo 1, ove si stabilisce che, in occasione della Giornata nazionale, sia osservato un minuto di silenzio in tutti i luoghi pubblici e privati. Ritiene che da tale disposizione possano sorgere problemi soprattutto per gli uffici pubblici, ad esempio sul piano disciplinare, nel caso in cui non vi si desse corso.

Con gli emendamenti 2.1 e 3.1 si propone di sopprimere, rispettivamente, gli articoli 2 e 3, in quanto pleonastici, dal momento che già adesso è possibile per le istituzioni pubbliche e quelle scolastiche organizzare, nell'ambito delle rispettive competenze, cerimonie, iniziative e momenti di ricordo.

Il senatore **AUGUSSORI** (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che anche gli emendamenti del Gruppo della Lega mirano essenzialmente ad ampliare l'ambito del disegno di legge, in modo da non escludere dalla commemorazione quelle persone che non abbiano tutti e tre i requisiti indicati: essere immigrati, vittime dell'odio razziale e sfruttati sul posto di lavoro.

Se si volesse mantenere invece questa impostazione, ritiene necessario precisare quanto meno che gli immigrati siano "regolari", come si propone con l'emendamento 1.6.

A proposito del minuto di silenzio, per evitare i rischi prefigurati dal senatore Malan, con l'emendamento 1.10 propone di circoscrivere la disposizione alle sedute assembleari degli organi elettivi previste per il giorno della commemorazione.

Infine, piuttosto che sopprimere gli articoli 2 e 3, ritiene preferibile modificare l'articolo 4, nel senso di prevedere con l'emendamento 4.1 una mera facoltà - e non un obbligo - per la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale di assicurare spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione.

Terminata la fase di illustrazione, si apre un dibattito.

Il senatore **BRESSA** (*Aut (SVP-PATT, UV)*) sottolinea che l'obiettivo del disegno di legge è proprio quello di commemorare gli immigrati vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro.

Il senatore **RUOTOLO** (*Misto-LeU-Eco*) concorda con la considerazione del senatore Bressa. Ricorda che l'iniziativa legislativa prende spunto dalla strage avvenuta il 18 settembre 2008, a Castel Volturno, nella quale morirono sette persone, tra cui sei immigrati africani. Tuttavia, la commemorazione potrà essere declinata in modo differente, a seconda dei tanti episodi di violenza aggravata dall'odio razziale, come l'omicidio avvenuto a Colleferro di Willy Duarte, nato in Italia. Purtroppo gli episodi si ripetono in tutto il Paese e per questo si tenta di intervenire a livello educativo, nelle scuole.

La relatrice **ROJC** (*PD*), nel concordare con il senatore Ruotolo, si dichiara disponibile al confronto

nell'ambito di un Comitato ristretto, purché non si snaturi il principio ispiratore del disegno di legge, che ha soprattutto un significato etico.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) conviene sulla proposta di istituire un Comitato ristretto, dal momento che anche in passato in quella sede si è riusciti a individuare un orientamento condiviso, sia pure partendo da posizioni molto differenti. Ritiene pertanto possibile trovare un'intesa, senza perdere di vista la finalità del provvedimento.

Il [PRESIDENTE](#), accogliendo la proposta della relatrice, comunica che è istituito un Comitato ristretto.

I senatori [ROJC](#) (*PD*), [RUOTOLO](#) (*Misto-LeU-Eco*), [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), [MANTOVANI](#) (*M5S*), [VITALI](#) (*FIBP-UDC*), [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) e [MALAN](#) (*FdI*) comunicano che rappresenteranno i rispettivi Gruppi nel Comitato ristretto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 5) Documento di economia e finanza 2022, allegati e relativo annesso

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [PARRINI](#) (*PD*), relatore, riferisce sul Documento di economia e finanza 2022 che, insieme all'annessa Relazione, reca un aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica. Si evince uno scostamento finanziario dai precedenti obiettivi in termini di indebitamento netto strutturale delle pubbliche amministrazioni, dal cui computo sono escluse le misure considerabili una tantum dalla Commissione europea e le variazioni imputabili alla congiuntura economica, per il quale è necessaria l'autorizzazione a maggioranza assoluta da parte di ciascuna Camera.

In termini, invece, di indebitamento netto complessivo, il Documento in esame conferma i valori previsti dal precedente quadro programmatico, definito dalla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza per il 2021 e dal Documento programmatico di bilancio per il 2022. La conferma di questi ultimi valori determina il conseguimento di un margine di risorse finanziarie disponibili, in quanto il quadro tendenziale condurrebbe a valori di indebitamento netto inferiori a quelli già programmati e ora oggetto di conferma.

In merito all'impiego di tali margini - pari a 0,5 punti percentuali di PIL per l'anno in corso, a 0,2 punti per il 2023 e a 0,1 punto per ciascuno degli anni 2024 e 2025 - il DEF e l'annessa Relazione indicano che, con un decreto-legge di prossima emanazione, saranno adottate misure per: ripristinare le dotazioni di alcuni fondi; disporre ulteriori interventi per contenere l'aumento dei prezzi dell'energia e dei carburanti; assicurare la necessaria liquidità alle imprese e sostenere quelle più danneggiate dalle sanzioni nei confronti della Russia, anche rifinanziando il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese; rafforzare le politiche di accoglienza nei confronti dei profughi ucraini; adeguare i fondi destinati alla realizzazione di investimenti pubblici rispetto alla dinamica impreveduta dei costi dell'energia e delle materie prime, al fine di continuare a sostenere sia la risposta del sistema sanitario alle attuali emergenze sia i settori maggiormente colpiti dalle stesse.

Nel nuovo scenario programmatico il tasso di crescita del PIL è pari al 3,1 per cento quest'anno per poi scendere al 2,4 per cento nel 2023, all'1,8 per cento nel 2024 e all'1,5 per cento nel 2025, mentre il precedente quadro programmatico prevedeva un incremento pari al 4,7 per cento nell'anno in corso, al 2,8 per cento nel 2023 e all'1,9 per cento nel 2024.

La previsione del tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni in rapporto al PIL si attesta al 5,6 per cento per l'anno in corso, al 3,9 per cento per il 2023, al 3,3 per cento per il 2024 e al 2,8 per cento per il 2025, con conferma dei valori del precedente quadro programmatico, fino al 2024.

Riguardo invece all'indebitamento netto strutturale delle pubbliche amministrazioni, il nuovo quadro prevede un tasso pari al 5,9 per cento per il 2022, al 4,5 per cento per il 2023, al 4 per cento per il 2024 e al 3,6 per cento per il 2025, mentre nel Documento programmatico di bilancio per il 2022 si prevedeva un valore pari al 5,4 per cento per l'anno in corso, al 4,4 per cento per il 2023 e al 3,8 per cento per il 2024.

È previsto inoltre un tasso di disoccupazione pari all'8,6 per cento per l'anno in corso, all'8,1 per cento per il 2023, all'8 per cento per il 2024 e al 7,9 per cento per il 2025. Il Documento programmatico di bilancio per il 2022 prevedeva invece un tasso di disoccupazione pari al 9,1 per cento per l'anno in corso, all'8,4 per cento per il 2023 e al 7,7 per cento per il 2024.

Il rapporto debito/PIL è fissato per il 2022 al 147 per cento e si riduce progressivamente negli anni successivi al 145,2 per cento nel 2023, al 143,4 per cento nel 2024 e al 141,4 nel 2025.

Il Documento si compone di tre sezioni: Programma di stabilità dell'Italia, Analisi e tendenze della finanza pubblica e Programma nazionale di riforma, cui si aggiunge un annesso recante la Relazione al Parlamento che illustra l'aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica e del piano di rientro verso l'obiettivo di medio periodo (OMT).

Nella sezione I, tra le misure previste nell'ambito della manovra di finanza 2022, si segnalano, per i profili di competenza della 1ª Commissione, le risorse previste per il conseguimento della parità di genere e le misure a favore degli enti territoriali: la riduzione del concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano; l'assegnazione di risorse per il risanamento dei Comuni che presentano deficit strutturali imputabili a caratteristiche socio-economiche o di quelli con meno di 5.000 abitanti che si trovino in difficoltà economiche; l'attribuzione di contributi ai Comuni sedi di Città metropolitane con disavanzo pro capite superiore a 700 euro. A questi interventi si aggiungono il rifinanziamento del trasporto pubblico locale, i contributi per l'esercizio delle funzioni fondamentali delle Province e Città metropolitane, le risorse per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, per il sostegno dei Comuni totalmente e parzialmente montani delle Regioni e delle Province autonome e per lo sviluppo dei servizi sociali per le Regioni Sicilia e Sardegna.

Sempre per i profili di competenza della Commissione, nell'ambito della sezione III, si segnalano le riforme che riguardano la pubblica amministrazione. Innanzitutto si intende migliorare i meccanismi di accesso e le procedure di selezione e favorire il ricambio generazionale del personale. In secondo luogo, il Governo si è impegnato a semplificare norme e procedure per facilitare gli investimenti previsti dal PNRR, oltre che a valorizzare alcune buone pratiche e innovazioni normative di successo. Inoltre, il Governo intende investire su qualificazione e riqualificazione delle risorse umane nonché sulla digitalizzazione quale strumento trasversale per realizzare pienamente le riforme previste. Molte misure previste nel PNRR e relative alla pubblica amministrazione sono state già avviate nel 2021, in particolare la riforma del pubblico impiego e la revisione dei meccanismi di accesso e reclutamento. In attuazione della riforma dei meccanismi di selezione del personale, da novembre scorso è attivo il nuovo portale di reclutamento 'inPA' per la mappatura delle opportunità di lavoro e sono state avviate le procedure per il reclutamento di 2.800 funzionari per il Mezzogiorno e di 1.000 esperti per il supporto agli enti territoriali nella gestione delle procedure complesse, tenendo conto del relativo livello di coinvolgimento nell'attuazione del PNRR. È stato disposto anche un ampliamento delle facoltà di assunzione per i Comuni, che per realizzare gli interventi del PNRR possono assumere personale in possesso di specifiche professionalità. In questo ambito si concentreranno anche gli investimenti per la formazione dei dipendenti pubblici. Per quanto riguarda la revisione dei meccanismi di accesso e reclutamento, nel 2021 sono entrati in vigore i relativi decreti e il processo verrà completato nel primo semestre 2022, quando saranno adottati i provvedimenti attuativi necessari, verranno sviluppate e implementate sul portale InPA ulteriori funzionalità e si concluderà l'intervento di riordino del sistema di classificazione professionale.

Anche le misure necessarie al rafforzamento della macchina amministrativa e alla semplificazione per la gestione del PNRR sono state adottate nel 2021, con la definizione della struttura di governance del PNRR, l'introduzione di un sistema di archiviazione per audit e controlli per monitorare l'attuazione

del Dispositivo europeo per la ripresa e la resilienza e la semplificazione di alcune procedure direttamente collegate all'attuazione del piano. Inoltre, è in corso la definizione delle modalità attuative della riforma per la semplificazione e la standardizzazione delle procedure nell'ambito dell'Agenda per la semplificazione ed è stata avviata la mappatura dei procedimenti e delle attività coinvolti nel processo. Entro la prima metà del 2022 è prevista la creazione di un portale in cui pubblicare i dati relativi alla durata delle procedure per tutte le amministrazioni.

Ricorda che alla transizione digitale è destinata la parte più corposa delle risorse totali del PNRR, secondo due linee principali di intervento: infrastrutture e connettività a banda ultra-larga, da una parte, e trasformazione della pubblica amministrazione in chiave digitale, dall'altra.

Tra le azioni già intraprese e in corso di attuazione nel 2022 rientrano: l'approvazione del progetto di fattibilità per la realizzazione e la gestione della infrastruttura cloud della PA, il Polo strategico nazionale (PSN), l'istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) e l'individuazione dei programmi per la sperimentazione del Servizio civile digitale. L'AgID inoltre ha adottato le linee guida sull'infrastruttura tecnologica della Piattaforma digitale nazionale dati (PDND).

Nell'ambito delle politiche per la parità di genere, oltre alle iniziative volte a incrementare la partecipazione delle donne al mondo del lavoro, è in corso la definizione di un "Sistema nazionale di certificazione della parità di genere" che accompagni e incentivi le imprese a adottare iniziative adeguate a ridurre il divario di genere in tutte le aree maggiormente critiche. Va infine segnalato il recente inserimento, nell'ambito delle procedure per la stipulazione di contratti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR e dal Piano complementare, di disposizioni relative all'introduzione, nei bandi di gara, di criteri orientati verso gli obiettivi di parità di genere come requisiti necessari e premiali delle offerte. Sempre in tema di pari opportunità, si segnala la presentazione nel corso del 2021 della prima Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026 e il nuovo Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne, oltre all'istituzione, con la legge di bilancio per il 2022, di una cabina di regia interistituzionale contro la violenza sessuale e di genere e di un Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere.

Con riguardo alle politiche giovanili, si segnala l'istituzione del Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo presso il Ministero dell'istruzione e le risorse destinate al Servizio civile universale.

Seguono poi le politiche per l'inclusione dei cittadini migranti o con background migratorio che si inseriscono nella cornice europea del nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo e del Piano d'azione per l'integrazione e l'inclusione 2021-2027, e con l'asse strategico "Inclusione sociale" e la Missione 5 "Coesione e inclusione" del PNRR. In particolare, il Governo proseguirà l'impegno contro il lavoro sommerso e lo sfruttamento dei migranti e accompagnerà l'accesso alle politiche attive del lavoro, l'inserimento socio-lavorativo e l'autonomia di migranti particolarmente vulnerabili, come richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale, minori stranieri non accompagnati, vittime di tratta, di sfruttamento o di violenza di genere. Sono previste azioni per favorire la partecipazione e l'inclusione socio-lavorativa delle donne migranti, vittime di una doppia penalizzazione per genere e status.

A completamento della manovra di bilancio 2023-2025, il Governo ha dichiarato quali collegati alla decisione di bilancio i seguenti disegni di legge che investono i profili di competenza della 1ª Commissione:

- "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma della Costituzione",

- Revisione del Testo unico dell'ordinamento degli enti locali.

L'annesso al Documento contiene la Relazione del Governo al Parlamento che illustra l'aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica e del piano di rientro verso l'obiettivo di medio periodo e con la quale si chiede l'autorizzazione a rivedere il percorso di avvicinamento all'obiettivo di medio periodo.

Si ricorda che il profilo programmatico degli obiettivi di finanza pubblica, definito con la Nota di aggiornamento al DEF 2021 del 29 settembre scorso, prevedeva una progressiva riduzione

dell'indebitamento netto dal 5,6 per cento del PIL nel 2022, al 3,9 per cento nel 2023 e al 3,3 per cento nel 2024.

Concludendo, alla luce di quanto sopra, propone di esprimere alla Commissione bilancio un parere favorevole.

La senatrice [PIROVANO](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprime perplessità circa l'affermazione sull'ampliamento delle facoltà di assunzione per i Comuni, in quanto tale misura, a quanto le consta, non sarebbe ancora stata implementata, tanto che i Comuni si trovano in gravi difficoltà, anche per la mancata emanazione dei decreti attuativi per l'assunzione di personale per gli uffici tecnici.

Il [PRESIDENTE](#), relatore, ritiene che si potrebbe formulare una sollecitazione al Governo affinché verifichi la effettiva attuazione delle misure indicate nella relazione al Documento.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU-Eco*) osserva che si potrebbe cogliere l'occasione per una verifica sul reclutamento di personale nel complesso, considerato che anche il portale InPA presenta problemi di funzionamento.

La senatrice [MANTOVANI](#) (*M5S*), nel concordare con la senatrice De Petris, sottolinea che il portale InPA non risponde affatto alle attese, quindi sarebbe opportuno un confronto con il Ministero per la pubblica amministrazione sulle scelte effettuate.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea l'esigenza di scindere l'espressione del parere alla Commissione bilancio dall'approfondimento sulla questione dell'attuazione del PNRR in merito al reclutamento di personale, per la quale si potrebbe procedere all'audizione dei Ministri competenti.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) rileva un'ulteriore criticità nel passaggio, a pagina 75 della Sezione III, relativo alla vulnerabilità dei richiedenti asilo. Sottolinea che tale condizione non discende automaticamente dallo status di richiedente asilo. Ritiene opportuno, pertanto, un approfondimento, prima di votare la proposta di parere.

Il sottosegretario SIBILIA precisa che la vulnerabilità è riconosciuta dalle commissioni territoriali, dopo l'apposito colloquio.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea che la relazione riporta testualmente il Documento del Governo. Si potrebbe tutt'al più integrare la proposta di parere favorevole con alcune osservazioni - che invita a formulare per la seduta già convocata per le ore 10 di domani, mercoledì 13 aprile - al fine di chiedere al Governo un chiarimento sulle criticità evidenziate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. [2410](#)

G/2410/1/1

[Montevecchi](#), [De Lucia](#), [Vanin](#), [Corbetta](#), [Croatti](#), [Gaudio](#), [Lanzi](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Istituzione della Giornata nazionale in memoria degli immigrati vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro" (AS 2410);

premessi che:

lo Stato italiano ha varato nel 2020 con il cd. 'Decreto Rilancio' un programma di regolarizzazione delle persone migranti irregolari con il duplice obiettivo di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva e favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari. In particolare, il programma prevedeva due procedure amministrative per consentire ai migranti senza documenti di regolarizzare la propria posizione. Nella prima ipotesi, limitata ai settori agricolo (compreso l'allevamento e la pesca), di assistenza alla persona e al lavoro domestico, l'istanza doveva essere presentata dal datore di lavoro per rapporti già esistenti ma non regolarizzati o per nuovi contratti in questi settori, a patto che i cittadini stranieri potessero dimostrare di essere in Italia da prima dell'8 marzo 2020. Nella seconda ipotesi, invece, si consentiva alle persone senza documenti di richiedere un permesso di soggiorno di sei mesi per attesa occupazione, purché fossero titolari di un permesso di soggiorno scaduto dopo il 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo, e potessero dimostrare di aver già lavorato nel settore agricolo o di assistenza alla persona o domestico prima di quella data;

secondo i dati ufficiali del Ministero dell'interno, sono pervenute 207.542 richieste di regolarizzazione dai datori di lavoro, l'85% delle quali per il lavoro domestico e servizi di assistenza alla persona e solo il 15% per l'agricoltura. Il permesso di soggiorno per attesa occupazione è stato richiesto da 12.986 persone;

considerato che:

a seguito della conclusione del programma di regolarizzazione sono emerse una serie di criticità riportate anche da Human Rights Watch in un articolo del 18 dicembre 2020 dal titolo: 'Italia: i difetti delle procedure di regolarizzazione dei migranti', tra cui si segnala in particolare il ristretto campo di applicazione degli aventi diritto al programma;

le condizioni di sfruttamento sul lavoro sono anche alimentate dall'esistenza di un mercato illegale del lavoro che danneggia in primis la dignità della persona e, in seconda battuta, lo Stato e le sue articolazioni. Secondo i dati dell'ISMU, a seguito delle richieste delle persone che hanno aderito alla regolarizzazione, vi sarebbe ancora la presenza di 200.000 - 250.000 persone irregolari sul territorio nazionale;

valutato che:

se, da un lato, è formativo allenare la memoria attraverso l'istituzione di giornate nazionali in ricordo degli immigrati vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro, dall'altro, lo Stato deve garantire il rispetto dei diritti fondamentali della persona anche attraverso l'adozione di politiche preventive che favoriscano il lavoro regolare;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre un meccanismo permanente di regolarizzazione su base individuale a fronte di un contratto di lavoro, al duplice fine di garantire la giusta tutela dei diritti fondamentali della persona e così favorire anche l'emersione di rapporti di lavoro irregolari.

Art. 1

1.1

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. La Repubblica riconosce il giorno 18 settembre di ciascun anno quale Giornata nazionale in memoria delle vittime di sfruttamento sul lavoro, di seguito denominata «Giornata nazionale», al fine di conservare e rinnovare la memoria di tutte le persone che nel nostro Paese sono rimaste vittime delle condizioni di inumano sfruttamento sul lavoro.

2. In occasione della Giornata nazionale, in tutti i luoghi pubblici e privati è osservato un minuto di silenzio dedicato alle vittime di sfruttamento sul lavoro.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la rubrica con la seguente: (Istituzione della giornata nazionale in memoria delle vittime di sfruttamento sul lavoro);*

b) *all'articolo 2, sostituire le parole: «gli immigrati vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro» con le seguenti: «le vittime di sfruttamento sul lavoro»;*

c) *all'articolo 3, sostituire le parole: «il contrasto all'odio razziale e allo sfruttamento del lavoro degli immigrati» con le seguenti: «il contrasto allo sfruttamento del lavoro».*

d) *al titolo, sostituire le parole: «degli immigrati vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro» con le seguenti: «delle vittime di sfruttamento sul lavoro».*

1.2

[Malan](#)

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «in memoria degli immigrati vittime dell'odio razziale e dello», con le seguenti: «per l'informazione sullo».

1.3

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- *all'articolo 1, al comma 1, sostituire le parole: «degli immigrati vittime», con le seguenti: «delle vittime» e sopprimere le parole: «immigrate nel nostro Paese e»;*

- *all'articolo 1, comma 2, sostituire le parole: «agli immigrati vittime», con le seguenti: «alle vittime»;*

- *all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: «agli immigrati vittime», con le seguenti: «alle vittime»;*

- *all'articolo 3, comma 1, sopprimere le parole: «degli immigrati».*

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, sostituire le parole: «degli immigrati vittime», con le seguenti: «delle vittime».

1.4

[Malan](#)

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «degli immigrati vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro», con le seguenti: «delle vittime dell'odio razziale».

1.5

[Malan](#)

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «degli immigrati vittime dell'odio razziale e», con le seguenti: «delle vittime dello».

1.6

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

Sostituire, ovunque ricorra, la parola: «immigrati», con le seguenti: «immigrati regolari».

Conseguentemente:

- *al medesimo articolo, comma 1, sostituire la parola: «immigrate», con le seguenti: «immigrate regolari»;*

- *all'articolo 2, comma 1 sostituire la parola: «immigrati», con le seguenti: «immigrati regolari»;*

- *all'articolo 3, comma 1 sostituire la parola: «immigrati», con le seguenti: «immigrati regolari»;*

- *al titolo del disegno di legge, sostituire la parola: «immigrati», con le seguenti: «immigrati regolari»;*

1.7

[Malan](#)

Sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro».

1.8

[Malan](#)

Sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «e dello sfruttamento sul lavoro».

1.9

[Malan](#)

Sopprimere il comma 2.

1.10

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «in tutti i luoghi pubblici e privati», con le seguenti: «nelle sedute assembleari degli organi elettivi previste per quel giorno».

Art. 2

2.1

[Malan](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «ricordo, volti a commemorare gli immigrati», con la seguente: «riflessione e approfondimento sulla legislazione del lavoro, commemorando i lavoratori»

Art. 3

3.1

[Malan](#)

Sopprimere l'articolo.

3.2

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «o nel primo giorno utile dopo l'inizio dell'anno scolastico», con le seguenti: «o nel lunedì immediatamente successivo nel caso il 18 settembre fosse prevista una chiusura scolastica».

3.3

[Montevecchi](#), [De Lucia](#), [Vanin](#), [Corbetta](#), [Croatti](#), [Gaudiano](#), [Lanzi](#), [Pavanelli](#), [Trentacoste](#)

Aggiungere in fine il seguente comma:

«1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, è facoltà delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado promuovere, nel pieno rispetto dell'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, di ricerca e progettazione educativa, e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, seminari e incontri, ovvero percorsi formativi e iniziative di aggiornamento e sensibilizzazione che prevedano la presenza di vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro che possano rappresentare una testimonianza diretta di eventi legati alla lesione dei diritti fondamentali della persona.»

Art. 4

4.1

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «assicura», con le seguenti: «può riservare».

4.2

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Grassi](#), [Calderoli](#)

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, in particolare prevedendo trasmissioni dedicate

al tema del lavoro, delle sue condizioni, della sua tutela e della sua sicurezza.»

